



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 DEL 29/11/2010**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

INDICE

ART. 1	FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 2	MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO
ART. 3	OBIETTIVI
ART. 4	MODALITA'
ART. 5	DESTINATARI
ART. 6	CAMPI DI INTERVENTO
ART. 7	STATO DI BISOGNO:DEFINIZIONE
ART. 8	CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O BENEFICI DI NATURA ECONOMICA
ART. 9	DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
ART. 10	NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
ART. 11	PARENTI CHIAMATI SOLIDAMENTE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE
ART. 12	CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO DALLE PRESTAZIONI DI CONTRIBUTO
ART. 13	INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI
ART. 14	ENTITA' DEL CONTRIBUTO
ART. 15	INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA
ART. 16	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
ART. 17	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
ART. 18	COMMISSIONE CONTRIBUTI
ART. 19	CONTROLLI
ART. 20	RECUPERI E RIVALSE
ART. 21	ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Art.1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato al fine di:

- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone e famiglie;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- incoraggiare le iniziative di reciprocità e di auto-mutuo aiuto;
- potenziare i servizi alla persona;
- favorire la diversificazione, la personalizzazione e la flessibilità degli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio;
- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- promuovere la progettualità verso le famiglie;
- prevedere un sistema di rete, più vicino alle persone.

Art.2

MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina,

- ai sensi degli artt.2, 3, 5 e 38 della Costituzione italiana, nonché dell'art.117 così come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3,
- dell'art.12 della Legge 07/08/1990 n.241, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni,
- del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112,
- della Legge Regionale 12/03/2003 n. 2,
- del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, della Legge 08/11/2000 n.328

i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontra la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-assistenziale ai sensi del Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229 e dei relativi Decreti attuativi – ed in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001-



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Art.3 OBIETTIVI

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantire interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- valorizzare e sostenere la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani e disabili);
- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.
- a rispondere, in particolari momenti di fragilità sociale, al bisogno e al diritto di dignità di ognuno prevenendo l'insorgere di sentimenti di fallimento personale e di atteggiamenti di autoesclusione e di emarginazione.

Art.4 MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
- b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee, in collaborazione con il terzo settore come previsto dalla legge;
- c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui all'articolo precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione.

Art.5 DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune di Luzzara.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità. Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, **dando quindi priorità:**

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili

Art.6 CAMPI DI INTERVENTO.

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione e tutela del minore ;
- b) interventi rivolti ai giovani adulti (in ottemperanza alla Deliberazione Regionale n. 846/2007 all'oggetto" Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi"
- c) assistenza e tutela di anziani, inabili e disabili;
- d) inserimento sociale di tutte le categorie svantaggiate;
- e) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- f) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- g) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e produttivo;
- h) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- i) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, disabili, categorie svantaggiate.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art.7 STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE.

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
 - d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
 - e) mancanza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all'indigente e/o al nucleo familiare;

Art.8

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O BENEFICI DI NATURA ECONOMICA.

1. La valutazione della situazione economica in cui versa il richiedente che terrà conto del tenore di vita della persona e del nucleo, si avvarrà anche dell'attestazione ISEE quale documento probante. (oltre ai documenti previsti al successivo art.10)
2. Sui casi farà fede il parere espresso della Commissione costituita ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

La diversificazione delle forme di prestazione è basata sulla valutazione della diversità dei bisogni

Per ogni situazione viene valutato e condiviso un progetto personalizzato che può prevedere più interventi sul caso e che vede la partecipazione attiva del soggetto richiedente.

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- contributo economico a titolo di anticipazione;

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale;
- b) gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo comunale e suoi delegati (operatori servizi sociali) per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, gas e acqua);
- d) agevolazioni a tributi e/o tariffe gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale secondo i vigenti regolamenti di settore in materia .
- e) Corresponsione di un contributo economico (a titolo di integrazione o a carico completo dell'Ente) per il mantenimento presso strutture residenziali e/o diurne



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

di soggetti anziani, disabili, minori o adulti in gravi condizione di disagio economico e sociale;

- f) l'erogazione di pacchi alimentari settimanali o periodici in stretta collaborazione con le associazioni locali (Caritas, parrocchie, ecc...)

Per **intervento economico continuativo** si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Per **intervento economico straordinario** si intende l'aiuto economico "una tantum" rivolto ai nuclei familiari o persone sole, in situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso e eccezionale, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale. Esso può concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità. La richiesta di intervento dovrà essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Per **intervento economico a titolo di anticipazione** si intende il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

Se le circostanze lo consentono l'Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo concorda con il beneficiario la restituzione della somma erogata, dal momento in cui la situazione di disagio venga superata

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art. 9

DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

Il contributo economico deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate dai vari soggetti pubblici e privati che a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

I contributi economici possono essere erogati per un periodo massimo di sei mesi eventualmente rinnovabili ad altri sei qualora il progetto sociale condiviso non sia concluso o si verifichino, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso previsto dal piano individualizzato di assistenza.

I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione dal medico di famiglia. In ogni caso la valutazione spetta alla Commissione Competente.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Art.10 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Regolamento per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica" ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, così come previsto dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non contemplato si rimanda al D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (DPCM n° 242 del 04/04/2001).

Art. 11 PARENTI CHIAMATI SOLIDAMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

Una persona che versi in stato di bisogno, priva cioè di quanto sia necessario per la vita, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, non avendo risorse patrimoniali né avendo capacità al lavoro, ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza, c.d. alimenti, in denaro o in natura, ai membri della sua famiglia.

Il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita, avuto riguardo alla posizione sociale della persona: si riferisce, perciò, alle necessità del vitto, dell'abitazione, del vestiario, delle cure sanitarie (ma, se si tratta di minori, si riferisce anche alle spese per l'educazione e per l'istruzione); non si estende fino al mantenimento, che comprende quanto occorre per tutte le esigenze della persona.

Il diritto agli alimenti spetta a chi versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che hanno determinato il suo stato: anche se esso sia derivato dalla sua condotta disordinata o dissoluta.

Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l'alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda della intensità del vincolo.

Ai sensi dell'art. 433 c.c. all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

Nell'ipotesi di concorso di obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere alla prestazione degli alimenti non in misura uguale bensì in proporzione delle proprie condizioni economiche.

In presenza di obbligati di grado diverso la domanda di alimenti può essere proposta contro l'obbligato di grado successivo solo se l'assistito dimostra l'impossibilità di conseguire gli alimenti dal obbligato precedente, la cui presenza, in mancanza di tale dimostrazione, comporta di per sé sola il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 434 c.c. l'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

I familiari obbligati possono sottrarsi al dovere di prestazione alimentare provando la loro impossibilità economica. Nello specifico, l'art. 438 c.c. dispone che:

- gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
- essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale;
- il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude di norma la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

La dottrina e la giurisprudenza categoricamente negano all'Ente Pubblico ogni forma di **sostituzione** di chi versa in stato di bisogno nella richiesta degli alimenti ai civilmente obbligati, fermo restando il dovere di operare, in ogni circostanza, avendo cura di salvaguardare l'interesse ed i bisogni dell'intera comunità.

L'Ente Pubblico, è però tenuto a chiedere all'utente l'esistenza di familiari in grado di fornire un supporto economico (circostanza che fa venir meno la condizione di assoluta indigenza), assieme ai quali, qualora autorizzato dall'utente, valutare le possibili soluzioni assistenziali e pattuire la misura sostenibile.

E' compito quindi del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge prima di ogni intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

Qualora il richiedente, senza giustificato motivo, non autorizzi il coinvolgimento dei parenti, il Servizio Sociale si riserva la **facoltà di segnalare alla Procura della Repubblica** la violazione degli obblighi di assistenza familiare e/o promuovere una



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

causa di interdizione o nomina di un Amministratore di sostegno, qualora sussistano i presupposti di legge.

Art.12 CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO DALLE PRESTAZIONI DI CONTRIBUTO

Non concorre alla formazione del reddito familiare il possesso o l'esistenza di un diritto reale relativo all'abitazione occupata a titolo di residenza, mentre la titolarità di uno dei suddetti diritti relativi a un secondo immobile **esclude** l'esistenza del presupposto all'accesso al contributo.

Esclude altresì l'accesso al contributo la presenza di depositi bancari e/o postali, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un ammontare minimo di €.2.000,00.

Tutti gli elementi da accertare fanno riferimento al momento di presentazione dell'istanza.

Possono essere esclusi dalle prestazioni economiche i singoli o le famiglie per le quali concorrono le seguenti circostanze:

- acquisto di beni mobili che non siano strumenti di lavoro o mezzi indispensabili alla mobilità di portatori di handicap durante il periodo di assistenza;
- disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore a un anno;
- rifiuto di offerte di lavoro o cessazione volontaria di una attività lavorativa;
- non aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza",
- richieste ripetute ed abitudinarie.

In questo senso rappresentano CRITERI DI APPROFONDIMENTO E VALUTAZIONE delle situazioni :

- Perdita del lavoro (avendo lavorato per almeno 6 mesi continuativi);
- Licenziamento non per colpa del lavoratore;
- Fine contratto a tempo determinato;
- Situazioni che pur in regime di rapporto di lavoro non abbiano percepito redditi da lavoro spettanti alla data di presentazione della domanda;
- Situazioni che non abbiano percepito altri contributi da enti pubblici (negli ultimi 6 mesi) superiori a un totale di €.1.500,00;
- Non aver percepito alcun tipo di ammortizzatore sociale (nè in attesa di percepirlo);
- Non titolarità di patrimoni mobiliari sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari e/o postali alla data di presentazione della richiesta;
- Parenti tenuti agli alimenti ai sensi del C.C. impossibilitati a provvedere anche se titolari dell'obbligo;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- non possedere titolarità di diritti di proprietà su immobili oltre a quelli eventualmente inseriti nel calcolo ISEE (es. situati all' Estero). La dichiarazione mendace oltre a far decadere il diritto al contributo costituisce danno per l'Ente e presuppone oltre alle implicazioni penali, causa di rimborso.
- dichiarazione di finanziamenti e prestiti in essere;
- disponibilità a prestare servizi civici socialmente utili a titolo gratuito.

Art.13 INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona non assistibile al proprio domicilio.

L'inserimento in struttura residenziale deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali.

Tale accertamento avviene tramite l'intervento dell'Assistente sociale, con il coinvolgimento dei professionisti competenti (U.V.G , U.V.M, ...).

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case protette per anziani, R.S.A., oltre a Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, comunità per recupero tossicodipendenti, madri in difficoltà, donne maltrattate, minori in affidamento, neo maggiorenni in comunità e/o in affidamento familiare temporaneo ecc...

Ai fini della determinazione dell'integrazione della retta di soggetti inseriti in struttura che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del vigente Regolamento dei servizi sociali, si tiene conto di tutti i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, escluso il caso in cui la proprietà immobiliare dell'utente costituisca, da almeno due anni, abitazione principale dei tenuti al mantenimento o dei conviventi facenti parte del suo stato di famiglia che concorrano al pagamento della retta.

Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento ecc..) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno di restituzione.

a) SOGGETTI PRIVI DI RETE FAMILIARE:

Qualora vi siano soggetti privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, il Comune provvede ad integrare il costo della struttura residenziale.

La quota di contribuzione è calcolata al netto della quota garantita all'assistito, per le spese personali, determinata annualmente.

Il contributo ad integrazione viene erogato direttamente alla struttura ospitante.

b) SOGGETTO CON TENUTI AGLI ALIMENTI



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

E' lasciata possibilità ai parenti tenuti agli alimenti di concordare tra loro, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo, ovvero il più favorevole per il ricoverato.

Su richiesta degli interessati (tenuti agli alimenti) che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo di mantenimento, previa verifica della situazione economica di tutti i tenuti, concede l'intervento economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di: donatari, coniuge, figli o, in loro mancanza, nipoti, fratelli/sorelle conviventi al momento dell'ingresso in struttura (art. 433 e seguenti del Codice Civile).

ART 14 ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

L'entità del contributo comunale è pari alla differenza tra l'importo della retta e la quota definita a carico dell'interessato e dei tenuti agli alimenti, secondo i seguenti criteri:

L'importo del contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta di ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obbligato sia inferiore ad € 9.000,00, mentre non verrà erogato alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di € 19.000,00.

Nel caso in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra € 9.000,00 ed € 19.000,00, l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare, decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo: $(\text{valore ISEE} - 9.000) : 100$.

Concorrono a definire le condizioni economiche degli interessati (beneficiari del contributo), eventuali redditi o proventi non rilevanti ai fini fiscali.

L'Amministrazione Comunale procederà a verificare la situazione ISEE dei parenti tenuti agli alimenti ogni anno, salvo il caso in cui vi siano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche delle quali i parenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai servizi sociali.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa, per i contributi erogati nei confronti dell'assistito e/o degli eredi nei seguenti casi:

- nel caso di decesso dell'assistito, qualora emergessero redditi mai conteggiati ai fini del calcolo della quota erogata;
- in caso di riscontro, successivamente all'erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci riguardanti le condizioni economiche dell'Assistito o dei tenuti per legge al mantenimento;
- nel caso in cui l'assistito percepisca gli arretrati relativi al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale ha goduto del beneficio economico da parte del Comune.

Gli interventi assistenziali di cui al presente articolo gravano sull'Ente nel quale il soggetto avente diritto è residente nel momento in cui sorge la necessità di ricovero (previamente informato), come previsto all'art 6 comma 4 della Legge 328/2000.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Nel caso di soggetti, già ricoverati a proprie spese in strutture ubicate nel territorio di questo Comune e che nel frattempo abbiano ottenuto la residenza nel comune di Luzzara, qualora si trovino nella necessità di richiedere il contributo comunale ad integrazione retta, l'assunzione di tale spesa sarà a carico del Comune di residenza al momento dell'ingresso.

RICOVERI URGENTI

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nei seguenti casi:

- Persone sole o in stato di abbandono non gestibili a domicilio
- Improvviso deterioramento dello stato di salute che genera totale non autosufficienza
- Improvviso e/ temporaneo venire meno dell'appoggio familiare.

Nel caso in cui l'Assistente sociale segnali le circostanze urgenti che richiedono l'immediato ricovero, si provvederà al ricovero dell'utente anche prima che si sia attuato tutto il percorso di coinvolgimento dei tenuti.

Il servizio provvederà a contattare i tenuti agli alimenti per contribuire alla spesa del ricovero e comunicare agli obbligati per legge l'eventuale quota di spettanza del comune.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura potrà considerare il contributo comunale come anticipazione.

L'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Art.15

INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA.

Con "residenzialità temporanea" si intendono interventi rivolti al fine di consentire un periodo di sollievo ai familiari e, contemporaneamente, promuovere processi di autonomia dai propri congiunti di Cittadini disabili/anziani, attraverso l'ospitalità in idonee strutture per brevi periodi di tempo, sia continuativamente che periodicamente (ad esempio nei fine settimana).

Per la copertura della retta verranno utilizzati i vitalizi relativi alla pensione di invalidità, all'assegno di accompagnamento, all'assegno di invalidità civile e all'assegno INAIL, fatto salvo il mantenimento di una disponibilità economica per le spese personali.

Il contributo comunale a copertura della retta consisterà nella differenza tra la retta e la quota complessiva coperta dall'utente e dai tenuti agli alimenti (quando previsto) nei termini detti.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale e/o operatore sociale per particolari situazioni critiche è possibile prevedere un intervento agevolato e una maggiorazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Art.16

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso gli uffici del Servizio Sociale, previo colloquio con lo Sportello Sociale;

Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato è tenuto a produrre, con la medesima modulistica, apposita dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva unica è finalizzata al fornire al Servizio sociale del Comune tutte le informazioni necessarie:

- a) per la determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31/03/1998 n. 109 e 03/05/2000 n. 130 e successive modifiche e integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- b) per la definizione della sua situazione di bisogno, anche con riguardo alle problematiche da ricondurre agli interventi assistenziali, ivi comprese quelle inerenti lo stato di salute e particolari situazioni dell'utente, quali non auto sufficienza e inabilità.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CSM, SSIZ ecc., **si procederà d'ufficio** ad acquisire una aggiornata relazione finalizzata a sostenere il progetto ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Le Assistenti Sociali sono tenute ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta e ad effettuare la visita domiciliare.

Nel caso in cui esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso all'assistito indigente, questi saranno invitati a intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo in tal modo i propri obblighi di legge.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente contributi e/o benefici economici avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Art.17

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

I Servizi Sociali preposti devono verificare la coerenza tra il bisogno di aiuto e lo stile di vita del richiedente.

Per verificare la coerenza tra il bisogno di aiuto e lo stile di Vita del richiedente, si ritiene utile richiedere la seguente documentazione:

- Fotocopia dell'eventuale certificati di invalidità in corso di validità;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Autodichiarazione dei redditi esenti ai fini IRPEF e dei contributi a qualunque titolo percepiti (Pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali, assegno di maternità, nucleo familiare, buoni libro, eventuale assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato, ...)
- Targa e modello della/e auto di proprietà del nucleo familiare;
- Lista dei movimenti di eventuali conti o depositi bancari e/o postali e/o presso gli enti deputati alla raccolta di prestito sociale **relativi all'ultimo anno**,
- Documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione (Ultima busta paga percepita; copia del contratto di lavoro, lettera di licenziamento, accordo sindacale di apertura CIG ordinaria e di CIG straordinaria, copia della domanda di disoccupazione o mobilità, lettera di sospensione dell'attività lavorativa, ...)
- Eventuale documentazione attestante le situazioni sociali dichiarate.

L'erogazione del contributo deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

In tal senso, il progetto concordato può prevedere anche la disponibilità della persona ad effettuare attività di servizio civico a favore della collettività e del territorio così come previsto dal regolamento sul volontariato singolo approvato con delibera di C.C. n. 62 del 1999 e successive modifiche e d integrazioni.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro qualificazione.

Nel caso avvengano mutamenti nella condizione reddituale della famiglia in itinere all'istruttoria della domanda di contributo (perdita del lavoro di uno dei componenti, CIG, mobilità, morte, ecc...) l'amministrazione comunale garantisce il ricalcolo dell'ISEE previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo mutamento delle condizioni.

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'Ufficio ricevente.

L'Amministrazione Comunale provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando formalmente all'interessato l'avvio del procedimento.

L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale la quale coinvolgerà i richiedenti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" che si articola in 3 momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.

Art. 18 LA COMMISSIONE PER I CONTRIBUTI

Il servizio sociale si avvale per la valutazione socio-economica finalizzata all'erogazione dei contributi ai soggetti che ne presentano richiesta, di un'apposita commissione, detta Commissione tecnica.

La commissione sarà così composta:

- Responsabile dei servizi sociali
- Assistente Sociale
- Operatore Sportello Sociale
- Funzionario amministrativo del servizio con funzioni di segretario.

L'Assistente Sociale redige una approfondita relazione che sottopone alla commissione.

La commissione approva il progetto individuale, e sottopone il caso al parere della Giunta Comunale, con cadenza bi-mensile, per l'approvazione della concessione del contributo economico.

Il Responsabile del Servizio è autorizzato ad erogare contributi economici a fronte di comprovate situazioni urgenti ed ineludibili, fatto salvo l'immediata comunicazione all'Assessore competente, nonché alla Giunta Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Il responsabile del servizio provvederà a comunicare per iscritto ai soggetti richiedenti l'esito della domanda presentata.

Art.19 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 – comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 20 RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo. Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di approvazione in Consiglio Comunale.